

**N. R.G. 4682/2018**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione Specializzata in materia d'impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Domenico Bonaretti	Presidente
dr. Maria Iole Fontanella	Consigliere rel
dr. Silvia Giani	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **4682/2018** promossa in grado d'appello

DA

**LORMAR S.R.L.** (C.F. 02484000365), elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO, 66 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. GIUFFRIDA ANTONINO, che la rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLANTE

CONTRO

**ELISABETTA CANALIS** (C.F. CNLLBT78P12I452J) e **LIDIA CORP.** (C.F. 90-06677S63), elettivamente domiciliate in PIAZZA CADORNA, 4 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. MORRETTA GIANLUCA, che le rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLATE

oggetto: Diritto all'immagine

**conclusioni.**

Per LORMAR S.R.L.

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso, in riforma della sentenza n° 6355/2018

del Tribunale di Milano-Sez. Spec. Imprese A, del 24 maggio/6 giugno

2018, non notificata, così pronunciare:

nel merito:

- 1) dichiarare e accertare che l'utilizzo delle fotografie della Sig.ra Elisabetta Canalis è avvenuto sul sito di Lormar S.r.l. soltanto sino al 28 aprile 2014;
- 2) dichiarare e accertare il carattere non lesivo del ritratto e del nome della Sig.ra Elisabetta Canalis mediante utilizzo di fotografie rese anonime sul sito ufficiale Lormar S.r.l. sino al marzo 2015;
- 3) mandare assolta Lormar S.r.l. da qualsivoglia addebito per l'illecito relativo alla violazione del nome di Elisabetta Canalis e dello pseudonimo "ELI", per non averli commessi o comunque per preuso della denominazione "ELI" da parte di Lormar S.r.l. per indicare una linea dei propri prodotti, previo accertamento che tale diminutivo non è comunque tutelabile quale pseudonimo ex artt. 9 e 7 c.c.;
- 4) escludere la liquidazione del danno patrimoniale, per difetto di allegazione e prova del nesso causale e, comunque, ridurre i danni sia patrimoniali sia non patrimoniali, proporzionandoli a quelli effettivamente provati, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali la natura e gli effetti delle dedotte lesioni, le conseguenze economiche negative effettivamente allegare e provate, il mancato guadagno, i benefici realizzati dall'autore della presunta violazione, anche alla stregua del contenuto complessivo del rapporto contrattuale anteriormente intercorso dal 1° marzo 2013 al 31 marzo 2014;
- 5) in ogni caso, revocare tutte le inibitorie e le misure coercitive accessorie, nonché l'ordine di pubblicazione della sentenza, stanti la cessazione da anni delle condotte lesive e la mancanza di ogni utilità pro futuro di tali condanne, anche in relazione alla natura dell'attività esercitata dalle parti appellate, dei (presunti) fatti lesivi, al mezzo (il web) attraverso il quale questi si sarebbero realizzati e all'interesse delle parti appellate.

In ogni caso:

Con vittoria di spese e competenze del grado e riforma di quelle del primo grado in proporzione alla soccombenza effettiva.

In via istruttoria: si reiterano le istanze formulate con le memorie depositate in prime cure e reiterate nelle precisate conclusioni e, pertanto, Lormar S.r.l., ut supra rappresentata e difesa, chiede ammettersi prova orale per testi sui seguenti capitoli:

- 1) vero che Lormar in data 1.4.2014 oscurò il proprio sito web;

- 2) vero che, il Signor Roberto Ruffin autorizzò Lormar a mantenere la visibilità di tutte le immagini della signora Elisabetta Canalis, già pubblicate durante la vigenza del contratto, sul sito web Lormar e su quello di e-commerce sino al 27.4.2014;
- 3) vero che, dal 28.4.2014 al 8.5.2014 il sito web di Lormar rimase off line "in allestimento";
- 4) vero che dal 8.5.2014 sino al 15.9.2014 furono pubblicate le fotografie modificate per evitare l'identificazione della signora Canalis relative solo al campionario moda primavera estate del 2014;
- 5) vero che dal 11.6.2014 sino al 15.3.2015 furono pubblicate le fotografie modificate per evitare l'identificazione della signora Canalis relative al continuativo;
- 6) vero che, la pubblicazione di queste fotografie (sia moda che continuativo), avvenne solamente sul sito istituzione di Lormar e non su quello e-commerce e cessò definitivamente nel mese di marzo 2015;
- 7) vero che, il nome Eli fu usato da Lormar per identificare un singolo prodotto all'interno di una famiglia (New Basic) tutta composta da nomi femminili (Gabrielle, Samantha Charlotte, Miranda, Carrie, Lynette, Susan);
- 8) vero che il nome Eli era già stato utilizzato da Lormar prima della conclusione del contratto di cui si discute, per identificare altri prodotti di intimo (slip e balconcino) dalla medesima commercializzati;
- 9) vero che, la foto inserita nel profilo Facebook di Lormar in data 25.9.2013 (doc. n. 29 cp.) è estratta dalla pagina Instagram della signora Canalis;
- 10) vero che, a far tempo dal 28.4.2014 le immagini della signora Elisabetta Canalis furono rimosse definitivamente dal sito [www.lormar.it](http://www.lormar.it);

Indica come testimoni i signori Enrico Pravettoni, residente in Carpi, Giulia Pierini, residente in Carpi, Marco Divenuto, residente in Barletta, Sandro D'Addese, residente in Carpi.

Si richiamano i documenti prodotti e le verbalizzazioni effettuate e, pertanto, si insiste per la richiesta di declaratoria di inammissibilità della produzione documentale ex adverso effettuata sub doc. n° 39 allegato alla comparsa di risposta.

Per ELISABETTA CANALIS e LIDIA CORP.

Voglia l'III.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto da Lormar s.r.l., confermando in toto la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa (G.I., dott.ssa Alessandra Dal Moro), n. 6355/2018 del 6 giugno 2018.

Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Elisabetta Canalis e la società Lidia Corp., titolare esclusiva dei diritti di sfruttamento dell'immagine e del nome della sig.ra Canalis, congiuntamente difese hanno convenuto in giudizio la società Lormar S.r.l., chiedendo di accertare l'illecito utilizzo, da parte di quest'ultima, del nome, dello pseudonimo, dell'immagine e del ritratto di Elisabetta Canalis, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dalle attrici, da determinarsi in via equitativa, secondo il criterio del c.d. "giusto prezzo del consenso"; le attrici hanno chiesto altresì che venisse inibito a Lormar S.r.l. qualsiasi ulteriore utilizzo dell'immagine, del ritratto (anche elaborato), del nome e dello pseudonimo di Elisabetta Canalis, nonché la pubblicazione della sentenza su quotidiani nazionali e riviste di settore.

Le attrici hanno dedotto che:

in data 7 novembre 2021 la Lidia Corp. aveva stipulato con la società Lormar un contratto della durata di poco più di un anno (precisamente dal 1° marzo 2013 fino al 31 marzo 2014) per lo sfruttamento esclusivo dell'immagine e del nome di Elisabetta Canalis; per effetto di tale accordo la Canalis diveniva testimonial di una delle linee di intimo da donna prodotte e commercializzate da Lormar;

allo scadere del contratto la società convenuta aveva indebitamente continuato a sfruttare l'immagine, il ritratto ed il nome della predetta testimonial. In particolare:

almeno fino al 16 dicembre 2014 Lormar aveva mantenuto sul proprio sito Web le fotografie realizzate in esecuzione del contratto;

almeno fino al 13 marzo 2015 Lormar aveva pubblicato sul proprio sito 31 immagini della testimonial elaborate in modo non autorizzato oltre che svilente per la persona (ossia con l'eliminazione del volto e dei segni distintivi quali i tatuaggi);

ancora al momento della proposizione della domanda sarebbero state presenti, sul profilo *facebook* della Lormar, immagini e video della testimonial;

Lormar aveva inoltre continuato ad utilizzare lo pseudonimo "Eli", caratteristico e distintivo della sig.ra Canalis, quale marchio per una delle proprie linee di intimo.

La descritta condotta, assumevano le attrici, ledendo i diritti d'immagine e della persona della Canalis, gestiti dalla Lidia Corp, integrava illecito ex art. 2043, nonché violazione degli artt. 6, 7, 9 e 10 c.c. e 96 e 97 L. 633/1941.

Si è costituita la Lormar S.r.l. chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate.

Il Tribunale di Milano, con sentenza dep.il 6/6/2018, ha accertato l'illecito utilizzo da parte di Lormar S.r.l. del nome, dello pseudonimo, dell'immagine e del ritratto di Elisabetta Canalis, nonché l'illecita manipolazione delle fotografie che la ritraggono; il Tribunale ha accertato altresì che le predette condotte si erano protratte per un periodo di circa un anno (dal 31 marzo 2014 e almeno fino al 13 marzo 2015) e ha pertanto condannato Lormar S.r.l. a risarcire a Lidia Corp., quale titolare del diritto di sfruttamento esclusivo dei predetti diritti della sig.ra Canalis, il danno patrimoniale pari ad Euro 120.000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza del contratto al saldo, nonché a risarcire a Elisabetta Canalis il danno non patrimoniale quantificato in Euro 30.000, oltre interessi e rivalutazione come già indicati.

Il Tribunale ha poi inibito alla convenuta qualsiasi ulteriore utilizzo dell'immagine, del ritratto (anche elaborato), del nome di Elisabetta Canalis, oltre che del suo pseudonimo "Eli", fissando una penale pari ad Euro 5.000 per ogni giorno di ritardo e ad Euro 50 per ogni prodotto messo in commercio in violazione della sentenza e ha ordinato la pubblicazione della sentenza su riviste di settore e sul sito Web della convenuta.

Lormar S.r.l ha proposto appello per i seguenti motivi:

- con il primo motivo, l'appellante nega di avere mantenuto sul proprio sito web le foto di Elisabetta Canalis scattate in esecuzione del contratto successivamente alla scadenza del medesimo, contestando in particolare l'idoneità della prova documentale fornita da controparte;
- con il secondo motivo, l'appellante contesta che le manipolazioni effettuate sulle fotografie di Elisabetta Canalis (nello specifico con l'eliminazione del volto e la

cancellazione dei tatuaggi di quest'ultima) costituiscono utilizzo abusivo dell'immagine e del ritratto, nonché violazione dei diritti della persona. Secondo l'appellante infatti le modifiche apportate alle fotografie avrebbero reso irriconoscibile il soggetto fotografato;

- con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non riconosce gli effetti di un asserito pre-uso del diminutivo "Eli" quale marchio di alcuni suoi prodotti e nega che tale diminutivo sarebbe comunque assunto a notorio pseudonimo di Elisabetta Canalis;

- con il quarto motivo, l'appellante contesta che la presenza delle fotografie della Canalis pubblicate sul suo profilo *facebook* abbia comportato la lesione del diritto all'immagine ed al ritratto di quest'ultima, sostenendo che non si possa pretendere il costante controllo della circolazione delle immagini sul *web*;

- con il quinto motivo, Lormar S.r.l. censura la sentenza nella parte in cui ha accertato l'indebita utilizzazione, da parte di sua del nome di Elisabetta Canalis, adducendo di non aver mai utilizzato tale nome e che neppure le appellate avevano mai avanzato doglianze in tal senso;

- con il sesto motivo, l'appellante censura la sentenza con riguardo alla condanna al risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, adducendo la mancanza di prova degli stessi, nonché, con riguardo ai primi, l'erronea interpretazione da parte del Giudice del c.d. "criterio del giusto prezzo del consenso" e con riguardo ai secondi, l'insussistenza degli illeciti comportanti il pregiudizio che questi sarebbero volti a risarcire;

- con il settimo motivo, infine, viene impugnata la statuizione che inibisce alla Lormar il futuro utilizzo dell'immagine, del ritratto, del nome e dello pseudonimo di Elisabetta Canalis, in quanto, secondo l'appellante, le predette inibitorie, così come le correlate penali, sarebbero inutilmente punitive a fronte della cessazione dell'utilizzo delle fotografie della Canalis (quanto meno, nella versione integrale) già dall'aprile 2014 (ossia un solo mese dopo la scadenza del contratto).

Si sono costituite Elisabetta Canalis e la Lidia Corp., congiuntamente difese, chiedendo il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza.

Con ordinanza del 7 febbraio 2019 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, ritenendo l'insussistenza dei presupposti del *fumus bonis iuris* e del *periculum in mora*.

Precisate le parti le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo l'appellante contesta di avere mantenuto sul proprio sito *web* fino al 16 dicembre 2014 le foto di Elisabetta Canalis scattate in esecuzione del contratto successivamente alla scadenza pattuita nel 31/3/2014 e sostiene la permanenza sul sito delle predette foto, pur essendo decorso il termine di durata del contratto, solo fino al 28 aprile 2014 .

In proposito l'appellante contesta l'idoneità a provare la permanenza ulteriore della documentazione fornita dalle attrici, consistente in una serie di *screenshot*, ritraenti il sito *web* dell'appellante ([www.lormar.it](http://www.lormar.it)) e recanti data successiva alla scadenza del contratto.

Afferma l'appellante che il predetto strumento di tracciamento delle versioni passate delle pagine *web* sarebbe privo di qualsivoglia attendibilità, atteso che non esisterebbe alcuna certezza circa la corrispondenza delle schermate dallo stesso estratte alle pagine originali e alla data delle stesse; ripropone pertanto l'istanza di disconoscimento ex art. 2712 c.c. dei documenti in questione.

Rileva la Corte che il Tribunale ha ritenuto tali *screenshot* prodotti attraverso l'interfaccia *Wayback Machine* idonei a provare la condotta illecita, nonché il perdurare della stessa almeno fino al 16 dicembre 2014,<sup>1</sup> in particolare, nella motivazione della sentenza viene chiarito che l'interfaccia *Wayback Machine*, *“non si limita ad archiviare gli screenshot delle pagine web ma è in grado di replicare l'intero codice HTML delle pagine archiviate, conservando elementi caratterizzanti quali l'URL (...), la data, il tipo di codifica della pagina web”, fornendo così una sufficiente “garanzia dell'attendibilità del servizio di archiviazione e ‘ripescaggio’ dei dati memorizzati”* (cfr. p. 5).

Il Tribunale ha anche ritenuto inammissibile il disconoscimento dei documenti digitali operato dalla Lormar, affermando che l'unico disconoscimento consentito ai sensi dell'art.

---

<sup>1</sup> La prima schermata prodotta risulta datata 6 aprile 2014, mentre l'ultima riporta per l'appunto la data del 16 dicembre 2014 (cfr. doc. 32 parte appellata).

2712 c.c. è quello volto a contestare la non conformità tra una copia (cartacea o informatica) ed il suo originale.

Rileva la Corte, che, come accertato dal Tribunale e come spiegato nella perizia tecnica prodotta dalle appellate ( la cui ammissibilità è riconosciuta da Cass.S.U. n.13902/13 secondo cui “ *la ctp costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicchè la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all’ art. 345 cpc è ammissibile in appello*”), gli *screenshot* sono stati ottenuti tramite il servizio “*Web Archive – Wayback Machine*” (accessibile dal sito <https://web.archive.org>); *Web Archive* consiste in una biblioteca digitale *no profit*, contenente quello che può essere definito un archivio storico delle pagine internet ( *Web Archive* archivia, al momento, circa 400 miliardi di pagine) il quale, tramite l’interfaccia “*Wayback Machine*” , memorizza nel tempo i cambiamenti delle pagine *web*, consentendo pertanto di accedere alle loro “versioni passate” ossia di visualizzare un determinato sito come esso risultava in una data precedente a quella attuale.

L’interfaccia *Wayback Machine* non si limita a “fotografare” le pagine *web* e a conservare gli *screenshot* così ottenuti, bensì acquisisce l’intero codice di programmazione (codice HTML) che indentifica e “sostiene” ciascuna pagina, garantendo così la corrispondenza tra la pagina *web* come era e la versione della stessa “riprodotta” *ex post* da *Web Archive*.

Le appellate hanno altresì richiamato giurisprudenza internazionale che dimostra come tale sito costituisca un sistema di archiviazione delle pagine internet accreditato come strumento idoneo a consentire il recupero di “prove” pubblicate *online* e successivamente cancellate (cfr. *United District Court for the Eastern District of Pennsylvania*, case n. 05-3524, *Healthcare Advocates vs. Harding Earley, Follmer & Frailey et. al.* del 20 luglio 2007; *United States District Court for the District of Kansas*, case n. 14-2464-JWL, *Marten Transport Ltd vs. Plattform Advertising Inc.* del 29 aprile 2016, prodotte in giudizio con i docc. 37 e 39 ).

Sulla base di tutto ciò e in assenza di una convincente prova contraria da parte dell’appellante, che si è limitata a una generica contestazione dell’attendibilità dei documenti, deve condividersi la valutazione del Tribunale che ha concluso : “*attraverso l’interfaccia “Wayback Machine” si può verificare come appariva il sito Lomar in passato e constatare che alle date 6/4/14, 21/9/14, 21/10/14,8/11/14, 6/12/14,e 16/12/14 il sito della convenuta conteneva immagini di Elisabetta Canalis*”

Con riguardo poi al disconoscimento operato dall'appellante, osserva la Corte che l'art.2712 cc. consente di contestare i documenti elettronici che costituiscono rappresentazione informatica di atti, fatti o altri dati aventi rilevanza giuridica, resa possibile grazie alle nuove tecniche derivanti dal progresso scientifico.

Come chiarito dalla giurisprudenza, il "disconoscimento" che fa perdere alle riproduzioni informatiche idoneità probatoria, deve concretarsi nell'allegazione di chiari elementi indicatori della non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 3122 del 17 febbraio 2015; Cassazione civile, sentenza n. 8998 del 3 luglio 2001) il che non è nella fattispecie in cui l'appellante ha formulato un generico disconoscimento sul presupposto – del tutto indimostrato – di una verità fattuale asseritamente divergente dalle risultanze degli *screenshot* .

Con il secondo motivo l'appellante contesta che le manipolazioni effettuate sulle fotografie di Elisabetta Canalis (nello specifico, l'eliminazione del volto e la cancellazione dei tatuaggi di quest'ultima) abbiano concretato un utilizzo abusivo dell'immagine e del ritratto, nonché la violazione dei diritti della persona.

Il motivo è infondato .

Rileva la Corte che Lomar srl non nega di aver posto in essere la condotta denunciata, ma contesta che la stessa integri gli illeciti predetti, sostenendo, da un lato, che le manipolazioni apportate alle foto della signora Canalis sarebbero state tali da rendere del tutto irriconoscibile la persona nelle stesse ritratta, dall'altro, che i ritocchi effettuati sulle fotografie della Canalis non sarebbero state in alcun modo "offensive" per la modella ivi ritratta.

Ritiene la Corte che Lormar S.r.l., con la pubblicazione non autorizzata delle foto di Elisabetta Canalis così ritoccate, ha certamente fruito abusivamente dell'immagine pubblica di quest'ultima, avvantaggiandosi della notorietà della *showgirl* a fini di pubblicità commerciale, giacchè dall' esame delle foto in questione può affermarsi che, pur a fronte dei ritocchi e delle manipolazioni, la modella ritratta fosse perfettamente riconoscibile: il volto della *showgirl* è solo parzialmente tagliato, ma la parte inferiore dello stesso (ed in particolare la bocca) rimane completamente visibile, così come le braccia e le mani e, di conseguenza, la gestualità.

Ciò risulta chiaramente dalla comparazione effettuata dal Tribunale (cfr. p. 6), che ha accostato le foto originali di Elisabetta Canalis a quelle ritoccate, mettendo in evidenza

come le manipolazioni di Lormar non siano affatto tali da rendere non riconoscibile il soggetto e come, anzi, dal confronto emerga che Lormar non avesse affatto intenzione di nascondere l'identità della modella ritratta nelle immagini.

Inoltre, come correttamente rilevato in sentenza, le foto manipolate da Lormar sono state pubblicate sul sito *web* di quest'ultima senza soluzione di continuità con quelle "intere", scattate quando il contratto tra le parti era ancora in vigore ed utilizzate da Lormar per la propria campagna pubblicitaria, così che i consumatori ai quali la predetta campagna era diretta erano portati ad associare le foto "tagliate" a quelle "intere", pubblicate sino a poco prima sul medesimo sito, dunque ad indentificare in Elisabetta Canalis la modella ritratta nelle stesse.

Per quanto riguarda, poi, la lesione dei diritti non patrimoniali della sig.ra Canalis, è evidente come l'operazione effettuata da Lormar di taglio e modifica delle immagini fotografiche costituisca un atto gravemente lesivo per il soggetto rappresentato : come lamentato da parte appellata e come correttamente rilevato dal Tribunale, le manipolazioni descritte hanno fatto sì che il corpo della Canalis venisse, di fatto, mortificato, mercificato ed utilizzato alla stregua di un manichino, per esporre e mostrare la merce di Lormar, sì da compromettere l'integrità dell' immagine e la dignità della persona.

Peraltro, il pregiudizio subito da parte appellata in ragione della condotta descritta appare ancora più grave ove si consideri che dal contratto concluso tra la Lidia Corp. e la Lormar emerge chiaramente il forte interesse della sig.ra Canalis a mantenere il controllo sulla propria immagine nonché a prevenire ogni tipo di modificazione non autorizzata della stessa. Infatti, a pag. 3 del contratto si legge che *"la Lormar garantisce che non verrà fatto alcun altro uso dell'immagine della testimonial oltre a quello espressamente previsto nel presente accordo e che del materiale prodotto non verrà fatto alcun uso diverso da quello pattuito né verrà diffuso in forme e/o modi e/o a terzi soggetti destinatari diversi da quelli pattuiti"* e che *"dopo la scadenza del contratto, la Lormar si impegna a non utilizzare più, in nessun modo e nessuna forma, il materiale pubblicitario realizzato"*. Inoltre, a pag. 4 (punto 3.9) viene previsto che *"il volto e il corpo dell'artista non potrà subire alcuna modifica nei lineamenti o nelle espressioni"* e che *"qualsiasi manipolazione non autorizzata della figura verrà considerata come un danno per l'immagine dell'artista e come inadempimento dell'intero rapporto contrattuale"*.

Pertanto, anche alla luce delle pattuizioni contrattuali non residua alcun dubbio che la manipolazione delle foto della sig.ra Canalis operata da Lormar abbia integrato una condotta illecita in violazione dei diritti della persona.

Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui accerta che Lormar non avrebbe potuto utilizzare il nomignolo "Eli" (diminutivo del nome "Elisabetta", rivendicato dalla Canalis quale pseudonimo con cui la *showgirl* è nota al pubblico) come marchio con cui indentificare i suoi prodotti facenti parte di una linea di abbigliamento intimo (ossia la linea "*new basic*", in cui ogni capo viene associato ad un nome o nomignolo femminile). In particolare, Lormar sostiene di aver fatto uso di tale pseudonimo già in passato e in un contesto completamente estraneo alla collaborazione con Elisabetta Canalis e produce alcuni cataloghi Lormar degli anni 2002, 2003, 2004 e 2006 in cui risulta già presente una linea di intimo denominata "Eli" (come dimostrato dalle fatture già prodotte in primo grado e allegate quale doc. 15 all'atto di appello).

Inoltre, l'appellante evidenzia come il nomignolo in questione non potrebbe comunque ritenersi assunto a notorio pseudonimo della sig.ra Canalis, trattandosi di un comune diminutivo del nome "Elisabetta", utilizzabile da chiunque porti tale nome.

Il motivo è infondato.

Rileva la Corte che, effettivamente la documentazione prodotta da parte appellante attesta l'uso in passato da parte di quest'ultima dello pseudonimo in questione, ma è altrettanto vero che tale diminutivo – la cui diretta associabilità, presso il pubblico, con Elisabetta Canalis risulta dalla stessa provata attraverso la produzione di numerosi articoli di stampa – è stato "riesumato" dalla Lormar proprio in concomitanza della collaborazione con Elisabetta Canalis ed è stato per di più associato proprio a quegli stessi prodotti di *lingerie* indossati da quest'ultima nella campagna pubblicitaria realizzata in esecuzione del contratto di *testimonial* concluso.

Dunque, non sembra plausibile che tale scelta sia stata casuale, apparendo invece dettata, come correttamente rilevato dal Tribunale e dalle parti appellate, proprio dalla volontà di "rafforzare" il ruolo di Canalis quale *testimonial* di Lormar in vigenza di contratto, e, una volta scaduto quest'ultimo, dall'intenzione di continuare a sfruttare la notorietà della *showgirl* a fini pubblicitari, approfittando dell'associazione ormai creatasi nei consumatori tra la persona della Canalis ed i prodotti Lormar.

Tale convinzione, rileva la Corte, è ulteriormente confermata dalla constatazione che nella menzionata linea di intimo denominata “*new basic*”, “Eli” è l’unico diminutivo di nome italiano, mentre tutti gli altri sono nomi completi stranieri, che richiamano le protagoniste di famose serie tv (“*Sex and the City*” e “*Desperate Housewives*”).

Pertanto va condivisa la valutazione del Tribunale secondo cui la descritta condotta tenuta da Lormar viola le norme del codice civile (artt. 6, 7 e 9) e del codice della proprietà industriale (artt. 8, comma 3)

Con il quarto motivo, l’appellante censura il capo della sentenza che la ritiene responsabile della illegittima presenza delle fotografie della Canalis sul profilo *facebook* della Lormar, sostenendo che non si potrebbe pretendere un controllo costante delle immagini che compaiono sul *web*.

Il motivo è palesemente infondato.

Rileva la Corte che l’attrice ha contestato nel giudizio di primo grado non la generica circolazione di proprie foto sul *web*, ma la pubblicazione delle stesse specificamente sul profilo *facebook* della Lormar, in violazione degli impegni contrattuali che imponevano a tale società di interrompere l’uso di ogni sua immagine dopo la scadenza del contratto di *testimonial*. E’ poi indubbio che la Lormar abbia ampia e concreta possibilità, nonché l’onere, di controllare ciò che viene postato sulla propria pagina *facebook* aziendale.

Con il quinto motivo Lormar S.r.l. censura la sentenza nella parte in cui ha accertato l’indebita utilizzazione da parte sua del nome di Elisabetta Canalis, sostenendo di non aver mai utilizzato tale nome ed evidenziando che, peraltro, l’appellata non avrebbe mai lamentato nulla in proposito.

Il motivo va respinto.

Rileva la Corte che Lormar S.r.l., come si è visto, ha fatto illecito uso, dopo la scadenza del contratto intercorso tra le parti, dello pseudonimo “Eli”, ed è evidente che tale pseudonimo, non rappresenta solamente un diminutivo del nome proprio “Elisabetta”, ma comporta l’immediata associazione al personaggio che era stato fino a quel momento *testimonial* dell’abbigliamento commercializzato, da qui l’indebito utilizzo anche del nome di Elisabetta Canalis .

Come ha condivisibilmente replicato la difesa dell'appellata, la protezione richiesta in relazione ai fatti dedotti deve intendersi complessiva, ossia inerente alla persona e al nome, di cui lo pseudonimo è parte integrante .

Con il sesto motivo, parte appellante censura la sentenza con riguardo alle statuizioni condannatorie, adducendo la mancanza di prova dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali,, nonché, con riguardo ai primi, l'erronea interpretazione da parte del Tribunale del c.d. "criterio del giusto prezzo del consenso" e, con riguardo ai secondi, l'insussistenza degli illeciti comportanti un qualche pregiudizio ai danni di Elisabetta Canalis.

Lormar sostiene altresì che il risarcimento dei danni non patrimoniali non sarebbe dovuto anche perché il pregiudizio derivante dall'illecito sfruttamento dell'immagine della Canalis sarebbe stato già risarcito quale danno patrimoniale.

Il motivo è infondato e va respinto.

Rileva la Corte, che il Tribunale ha analiticamente descritto gli illeciti commessi nei confronti di Lidia Corp. (cfr. p. 8) ed il danno conseguente ( cfr. pag. 9 della sentenza), chiarendo che l'utilizzo illecito dell'immagine, del ritratto e del nome (nei termini appena illustrati) ha comportato tanto un danno patrimoniale conseguente all'illecito sfruttamento degli stessi a fini commerciali e allo svilimento dell'immagine della *testimonial* sul mercato, quanto un parallelo danno morale, per la lesione dell'immagine "personale" (e non commerciale) di Elisabetta Canalis, conseguente all'aver Lormar manipolato le raffigurazioni del corpo dell'appellata fino a mercificarla ed utilizzarla come mero supporto tecnico e nell' avere utilizzato abusivamente la sua notorietà e il suo nome, condotta quest' ultima che pregiudica l'ambito personale oltre che quello commerciale.

Ebbene, con riguardo al danno patrimoniale, la giurisprudenza afferma: "*chiunque pubblici abusivamente il ritratto di una persona notoria, per finalità commerciali, è tenuto al risarcimento del danno, la cui liquidazione deve essere effettuata tenendo conto anzitutto delle ragioni della notorietà, specialmente se questa è connessa all'attività artistica del soggetto leso, alla quale si collega normalmente lo sfruttamento esclusivo dell'immagine stessa; pertanto l'abusiva pubblicazione, quando comporta la perdita, da parte del titolare del diritto, della facoltà di offrire al mercato l'uso del proprio ritratto, dà luogo al corrispondente pregiudizio*" (cfr per tutte Cass. 1° dicembre 2004, n. 22513).

Nella fattispecie l'abusivo utilizzo del ritratto e dello pseudonimo di Elisabetta Canalis a fini commerciali ha impedito alla suddetta (o meglio, alla Lidia Corp. quale titolare del diritto allo sfruttamento commerciale dei predetti diritti) di poter presentare e "vendere" sul mercato l'immagine e il nome del personaggio con la stessa effettività con cui avrebbe potuto farlo in assenza della condotta illecita, pertanto Lidia Corp. ha senz'altro diritto al ristoro del pregiudizio corrispondente.

In merito alla quantificazione del danno, infondate devono ritenersi le contestazioni di parte appellante secondo cui la stessa sarebbe eccessiva e errata.

Invero il Tribunale, tenuto conto che gli illeciti commessi da Lormar derivavano dall'aver proseguito per un periodo di circa un anno ad utilizzare le immagini ed il nome della Canalis dopo la scadenza del contratto di *testimonial*, ha ragionevolmente ritenuto di quantificare il danno in via equitativa sulla base del compenso che il titolare del diritto avrebbe percepito se il contratto fosse stato regolarmente prorogato per un altro anno, applicando poi una maggiorazione volta a tenere conto del fatto che tale consenso viene fornito ad illecito già perpetrato e quindi senza piena "libertà di scelta" in merito alla concessione dello sfruttamento.

Pertanto, poiché il compenso previsto dal contratto stipulato tra Lormar e Lidia Corp. per un anno ammontava ad Euro 110.000,00, il Tribunale ha quantificato il danno patrimoniale in E. 120.000,00.

Rileva la Corte che tale criterio è del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 16 maggio 2008, n. 12433) e va senz'altro condiviso.

Con riguardo, invece, al danno non patrimoniale, il Tribunale ha liquidato Euro 30.000 in favore di Elisabetta Canalis: la liquidazione è stata effettuata in via equitativa, tenendo conto della durata della condotta (circa un anno) e della diffusività della stessa (che ha riguardato più profili, dalla manipolazione delle foto e cancellazione degli attributi propri della persona all'uso indebito dello pseudonimo della danneggiata).

A tal proposito, è priva di fondamento la contestazione di Lormar secondo cui il risarcimento non sarebbe dovuto in quanto la violazione dell'immagine di Elisabetta Canalis sarebbe già stata risarcita in sede di liquidazione del danno patrimoniale a favore di Lidia Corp.

E' appena il caso di ricordare che il pregiudizio non patrimoniale ha natura diversa dal pregiudizio economico connesso all'illecito sfruttamento commerciale, giacchè le condotte di mercificazione e svilimento della persona hanno comportato la lesione di diritti assoluti e indisponibili che prescindono dalla sfruttabilità economica dell'immagine del danneggiato.

Con il settimo motivo, infine, viene impugnata la statuizione che inibisce alla Lormar il futuro utilizzo dell'immagine, del ritratto, del nome e dello pseudonimo di Elisabetta Canalis, sostenendo l' appellante che le predette inibitorie, così come le correlate penali, sarebbero inutilmente punitive a fronte della cessazione dell'utilizzo delle fotografie (quanto meno, intere) della Canalis già dall'aprile 2014 (ossia un solo mese dopo la scadenza del contratto).

Il motivo è infondato e va respinto.

Rileva la Corte che le inibitorie nei confronti di Lormar S.r.l. hanno la chiara funzione di evitare che le condotte illecite da quest'ultima poste in essere nei tempi e nei modi accertati con la sentenza possano ripetersi in futuro ed è pertanto irrilevante che le stesse fossero già cessate al momento della pronuncia, non potendosi escludere la commissione di illeciti futuri.

In conclusione, l'appello va rigettato con l'aggravio delle spese, secondo il principio della soccombenza

#### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Lormar srl avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6355/18, così dispone:

- rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
- condanna Lormar S.r.l. al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in E. 9.500,00 oltre spese generali e oneri di legge;
- dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-*quater* DPR 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-*bis* e 1-*ter* DPR 115/2002.

Così deciso in Milano il 17 dicembre 2020

Il Consigliere est

Maria Iole Fontanella

II

Presidente

Domenico Bonaretti